Sentenza n. 131/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74362 R.G. promosso da (omissis) (omissis)e residente in (omissis) e residente in (omissis), nella qualità di eredi e titolari di pensione di reversibilità di (omissis) rappresentate e difese dall'avv. Mariantonietta Calligaro (CLLMNT60H53A783R), elettivamente domiciliate presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini n. 17 (calligaroma@legpec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva;

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, Servizio emolumenti e benefici economici al personale;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del

Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 16.3.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per i ricorrenti l'avv. Calligaro e per l'Inps l'avv. Tellone.

Fatto

1. Le ricorrenti (omissis(omissis), nella qualità di eredi di Lato (omissis) appuntato dell'Arma dei Carabinieri, in congedo assoluto dal 1993 per infermità e deceduto il 7.1.2014, premettevano che il Ministero della Difesa (Commissione Medica) aveva riconosciuto al (omissis)la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: 1) esiti di sostituzione protesica dell'anca destra con impegno funzionale; 2) artrosi cervicale e lombare con impegno funzionale; 3) coxartrosi sinistra trattata chirurgicamente con impianto di artroprotesi; 4) ulcera duodenale in atto duodenite bulbare. Precisavano, inoltre, che per le infermità di cui ai punti 1, 2 e 3 era stata attribuita la terza categoria della tabella A, mentre l'infermità di cui al punto 4 era stata ascritta alla ottava categoria della Tabella A, con attribuzione della seconda categoria della Tab. A della complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica.

Successivamente, con l'istanza del 9.12.2009 (omissis) chiedeva

l'accertamento dell'aggravamento delle infermità pensionate, e con il Decreto n. 136 del 27.11.2012 il Ministero della Difesa, in adesione al parere nr. 3053 del 29.07.2011 della C.M.O di Caserta, respingeva l'istanza per non constatato aggravamento.

A seguito del decesso di (omissis) a causa di una "*sepsi delle vie urinarie con conseguente shock settico - vasculopatia cerebrale cronica - stato cachettico – exitus*", il 13.8.2016 la ricorrente Prece chiedeva al Ministero l'accertamento della dipendenza della causa di servizio dell'infermità che aveva determinato la morte del marito.

Con i Decreti n.ri 176 e 177 del 19.12.2018 il Ministero della Difesa respingeva l'istanza della Prece non ritenendo dipendenti da ragioni di servizio le infermità che avevano causato la morte del marito.

Con l'atto di diffida del 22.5.2024 la difesa delle ricorrenti, in considerazione della grave condizione d'infermità di (omissis), tale da ritenere la menomazione psico-fisica sussumibile nella prima categoria della Tab. A., chiedeva al Ministero il riconoscimento dell'infermità del de cuius con il grado di invalidità al 100%, con attribuzione della prima categoria della Tab A.

Il Ministero con la nota del 19.6.2024 comunicava alle ricorrenti di aver correttamente operato e di aver provveduto con i decreti n.ri 176 e 177 del 19.12.2018.

Sicchè, in considerazione del comportamento dell'Amministrazione, le ricorrenti con il ricorso in epigrafe adivano questa Corte chiedendo "*il*

riconoscimento dell'aggravamento delle infermità sì dipendenti, così da corrispondere ad un grado di invalidità pari al 100% (inabilità) - Prima Categoria tabella A, con il conseguente diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione di reversibilità loro spettante".

2. Con la memoria di costituzione del 7.1.2025 l'Inps in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito contestava le pretese attoree perché ritenute infondate; in via subordinata e in caso di accoglimento del ricorso, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati medio tempore.

3. Con la memoria di costituzione del 28.1.2025 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio.

4. A seguito dell'udienza del 14.2.2025, con l'ordinanza n. 24/2025 questo Giudice disponeva che parte ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato.

5. Parte ricorrente in data 28.2.2025 notificava il ricorso nei termini indicati nella predetta ordinanza.

6. All'esito dell'udienza del 4.7.2025, con l'ordinanza n. 277/2025, questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, incaricava l'Unità operativa medicina legale Asl di Caserta di fornire motivato parere sul seguente quesito: "*se, alla luce di tutta la documentazione disponibile,*

compresa quella di parte, le infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio si siano aggravate e corrispondano a un grado di invalidità pari al 100% (inabilità) con eventuale attribuzione della prima categoria pensionistica della Tab A del DPR n. 834/1981".

7. Con la memoria del 9.10.2025 il Ministero della Difesa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente (omissis) Antonietta; chiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'erede Lato Luca; nel merito contestava le pretese attoree perché ritenute infondate; in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

8. In data 24.10.2025 l'Asl di Caserta depositava il richiesto parere.

9. Alla pubblica udienza del 16.3.2026 le parti si riportavano integralmente a quanto prospettato nelle memorie e nelle note integrative.

Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'aggravamento delle infermità del de cuius (omissis) e riconosciute dipendenti da ragioni di servizio, ai fini della rideterminazione della pensione di reversibilità in godimento delle ricorrenti.

2. In via preliminare va respinta l'eccezione del Ministero di difetto

di legittimazione attiva della ricorrente (omissis).

La legittimazione ad agire è una condizione dell'azione, e si sostanzia nel diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost. per il quale "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

La legittimazione ad agire (anche detta legitimatio ad causam) individua la titolarità del diritto ad agire in giudizio che spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare ai sensi dell'art. 81 c.p.c. che prevede che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

La legittimazione ad agire è un elemento costitutivo del diritto di azione, poiché serve a individuare la titolarità della stessa, ossia a chi spetti in base alla mera prospettazione contenuta nella domanda medesima, per cui il richiamato art. 81 c.p.c., che rappresenta un principio generale applicabile anche al giudizio contabile per via dell'art. 7, comma 2, c.g.c., enuncia la regola della legittimazione ad agire, la quale compete a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne il titolare, restando a tal fine irrilevante la titolarità effettiva del rapporto (v. Corte conti, Sez. III App., sent. n. 119/2023).

Sicchè, la legittimazione ad agire ricorre per la semplice affermazione dell'attore di avere proposto una domanda giudiziale per la tutela di un

diritto affermato come proprio. Ciò che rileva è la prospettazione contenuta nella domanda; di contro nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, l'azione è inammissibile.

La legittimazione ad agire si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso e va determinata in base agli effetti del provvedimento richiesto. Quindi, il controllo del giudice, anche d'ufficio (Cass. civ. S.U. sent. n. 2951/2016), si esplica nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. Può aversi così difetto di "legitimatio ad causam" tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, un diritto rappresentato come altrui, ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori, però, del relativo modello legale (Cass. civ. Sez. III sent. n. 4796/2006).

Ciò posto, diversamente da come prospettato dal Ministero, nel caso in esame il ricorso è ammissibile atteso ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento di reversibilità delle ricorrenti, e cioè nella maggior somma risultante a seguito del riconoscimento della pensione privilegiata di prima categoria della Tabella A in favore del de cuius.

In altri termini, la domanda non ha ad oggetto in via diretta il riconoscimento della pensione privilegiata al de cuius, ma il ricalcolo

del trattamento di reversibilità delle ricorrenti, sulla base della pensione privilegiata che sarebbe stata già riconosciuta al de cuius se l'Amministrazione avesse correttamente valutato l'insieme delle patologie sofferte da (omissis).

3. Sempre in via preliminare e in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Arma dei Carabinieri e dell'Inps, si ricorda che questo Giudice con la sentenza parziale/ordinanza n. 277/2025 ha deciso che:

"*va accolta l'eccezione di legittimazione passiva del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto, trattandosi di una struttura amministrativa inserita nel Ministero della Difesa, nel caso di specie non ha un'autonoma legittimazione a stare in giudizio*";

"*non può essere accolta l'eccezione dell'Inps di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione delle ricorrenti, essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico*".

4. Il Ministero convenuto chiede, inoltre, l'integrazione del contraddittorio con (omissis), secondo figlio del de cuius oltre alla figlia (omissis) qui ricorrente.

In sostanza la domanda formulata dal Ministero è tesa ad ottenere la chiamata in causa del coerede di (omissis) ex artt. 110, 102 e 331 c.p.c., applicabili al rito pensionistico per effetto del rinvio di cui all'art.

7, comma 2, c.g.c.

Si ricorda che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore. In particolare, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 6381/2008). La funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4714/2004). In altre parole, il litisconsorzio è necessario solo quando il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio è inscindibile. Quando, invece, nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia in ordine ad esso può regolare utilmente i rapporti dei partecipanti al giudizio lasciando impregiudicata la posizione degli altri, allora il litisconsorzio non necessario.

Ebbene, per ciò che è di interesse in questa sede, si ricorda in linea generale che i destinatari della pensione di reversibilità sono il coniuge superstite, gli orfani minorenni, gli orfani maggiorenni iscritti all'università o a istituti superiori non oltre il venticinquesimo anno di età ovvero gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro (artt. 81 e 82 del 29/12/1973, n. 1092).

Dalla documentazione in atti risulta pacifico che solo le ricorrenti sono titolari del trattamento di reversibilità, anche perché nessuna minima indicazione in senso contrario è stata fornita dalle parti convenute; il Ministero, da parte sua, si è limitato a una generica richiesta di integrazione del contraddittorio, ritenendo sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario, senza fornire un minimo di prova rispetto alla titolarità della pensione di reversibilità anche del secondo figlio (omissis)

In sostanza, pur in presenza di un rapporto plurisoggettivo, come appare nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti caratteristici del litisconsorzio necessario.

Per tali ragioni la domanda di integrazione del contraddittorio avanzata dal Ministero non può trovare accoglimento.

5. Il Ministero chiede, inoltre, la rimessione in termini.

In particolare, lamenta il ritardo della comunicazione del libello introduttivo e del decreto di fissazione udienza da parte dell'Avvocatura dello Stato, non consentendo così la tempestiva

costituzione in giudizio, avvenuta poi in data 9.10.2025.

Questo Giudice rileva che: con l'ordinanza n. 24/2025, atteso che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza erano stati notificati ai Carabinieri (carabinieri@pec.carabinieri), ha disposto la notifica dei predetti atti all'Avvocatura dello Stato; in seguito con la sentenza parziale/ordinanza n. 277/2025 ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa che non si era costituito in giudizio benché ritualmente citato con la pec del 28.2.2025 diretta all'indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli; il Ministero in data 9.10.2025 ha depositato la memoria di costituzione.

Ebbene, l'art. 156 del c.g.c. prevede che il convenuto debba costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza e nella stessa, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali; in sostanza la costituzione tardiva preclude la possibilità per il convenuto di proporre le eccezioni in senso proprio che non siano rilevabili d'ufficio (art. 156, comma 2, c.g.c. e art. 167 c.p.c.).

Unico rimedio per l'ammissione del Ministero a compiere attività processuali precluse è la rimessione in termini.

L'art. 43, comma 6, del c.g.c. prevede che "*La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell articolo 93, commi 12 e 13*."

La rimessione in termini è un istituto di stretta interpretazione, perchè rappresenta una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali, i quali, una volta scaduti, impediscono irrevocabilmente il compimento dell'attività processuale (decadenza). Ne consegue che non può essere invocato per meri impedimenti, ma la parte deve fornire la prova rigorosa e inequivocabile di essere incorsa nella decadenza per una causa a lei non imputabile (Corte Conti, Sez. III App., sent. 27.3.2026 n. 52). La giurisprudenza richiede che si tratti di un impedimento assoluto al compimento dell'atto, non essendo sufficiente una impossibilità relativa, né una mera difficoltà; inoltre, l'impedimento assoluto deve essere in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19384/2023).

Nel caso in esame risulta che il libello introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati il 28.2.2025 all'Avvocatura distrettuale competente nei termini prescritti dall'art. 11 del R.D. 30.10.1933 n. 1611 che stabilisce che i ricorsi devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa.

Il Ministero convenuto pone a base della richiesta la tardiva trasmissione da parte dell'Avvocatura dello Stato della necessaria documentazione per consentire la tempestiva costituzione.

Ebbene, i disguidi intercorsi tra l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione sono da assimilare a mere difficoltà di comunicazione e non sono certo tali da assumere la consistenza di un evento di carattere assoluto che avrebbe impedito la costituzione tempestiva.

Per tali ragioni l'istanza di rimessione in termini va respinta.

6. Nel merito il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

Le ricorrenti lamentano la non corretta ascrivibilità delle patologie sofferte dal de cuius (omissis) nella prima categoria della Tabella A del DPR n. 834 del 1981.

Ebbene, il predetto giudizio di ascrivibilità presuppone una valutazione medico-legale della misura di invalidazione della capacità lavorativa indotta dall'infermità contratta per causa del servizio, attraverso l'apprezzamento dell'entità della riduzione della cosiddetta validità economica dell'individuo, tenendo conto, da un lato, del danno che deriva dall'infermità e dall'altro delle residue attitudini lavorative e della loro capacità di produrre guadagno; le tabelle "A" e "B" del DPR n. 834 del 1981 contengono i parametri di misurazione standardizzata dei livelli di riduzione della validità economica, in relazione alla tipologia dell'infermità contratta e al contempo determinano il "quantum" necessario a compensare tale riduzione.

Sicchè, nella fattispecie in esame, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, questo Giudice con l'ordinanza n. 277/2025 ha dato

incarico all'Asl di Caserta di fornire un motivato parere sui seguenti quesiti: "*se, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, le infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio si siano aggravate e corrispondano a un grado di invalidità pari al 100% (inabilità) con eventuale attribuzione della prima categoria pensionistica della Tab A del DPR n. 834/1981*".

L'Asl di Caserta ha svolto le operazioni peritali attraverso la convocazione delle parti in data 7.10.2025 e l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria; ha poi depositato in data 17.12.2025 il richiesto parere.

Dai referti clinici è emersa un'evoluzione sfavorevole del quadro osteo-articolare di (omissis), con sostituzione protesica bilaterale delle anche, grave esito di meniscectomia destra, e progressiva perdita della deambulazione, fino alla sindrome da allettamento con anchilosi totale degli arti inferiori accertata a partire dall'aprile 2011; nonché la persistenza e l'aggravamento delle patologie vertebrali (artrosi cervicale e lombare) con compromissione funzionale severa e l'esito di patologie gastro-duodenali croniche con peggioramento documentato e sofferenza polidistrettuale del tratto gastrico.

In sostanza, dall'esame dell'insieme delle patologie il Collegio medico-legale ha posto in evidenza che il de cuius non poteva che dipendere dagli altri per ogni azione fondamentale della vita, in considerazione dell'assenza di autonoma deambulazione e di anchilosi bilaterale alle

anche con un'invalidità totale pari al 100% dell'attività lavorativa.

Pertanto, in risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: "*Si ritiene del tutto congrua e giustificata l'iscrizione delle suddette infermità alla Prima Categoria della Tabella A del DPR n. 834/1981. Il Collegio esprime dunque parere favorevole all'attribuzione della I categoria Tabella A, inabilità totale (100%), in conformità ai criteri normativi e medico-legali vigenti*".

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate.

Sicchè, in base al parere dell'Asl il de cuius (omissis) è da considerare come soggetto invalido di prima categoria.

Ebbene, tanto rilevato sotto il profilo medico-legale, in base al principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.), che attribuisce al Giudice il potere-dovere di individuare in via autonoma la normativa da applicare al caso concreto, anche in assenza di esplicita indicazione delle parti ovvero senza alcun vincolo rispetto alle affermazioni di parte, questo giudicante ritiene che la normativa da applicare al caso in esame sia rinvenibile nell'art. 93 del DPR n. 1092/1973.

Quest'ultimo ai commi 1 e 3 prevede che "*Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza*

assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso" e "*Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.*"

In definitiva, sussistendo il requisito dell'invalidità di prima categoria del dipendente deceduto (omissis), spetta alle ricorrenti la pensione di riversibilità ex art. 93 del DPR 29/12/1973 n. 1092.

7. Riconosciuto nei termini sopra descritti il diritto delle ricorrenti, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati sollevata dall'Inps.

Ebbene, l'eccezione è fondata.

Al riguardo si ricorda che il diritto a pensione è imprescrittibile (art. 5 del D.P.R. n. 1092/1973), rimane però sempre la prescrizione quinquennale dei singoli ratei e delle differenze arretrate, come previsto dall'art. 2948 c.c.; inoltre, secondo le regole generali, il decorso della prescrizione è interrotto da un atto di esercizio del diritto (atto di diffida, di costituzione in mora) da cui emerga la volontà di azionare il diritto pensionistico, mentre l'inizio della decorrenza è fissato dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Nel caso in esame solo in data 22.5.2024 è stata inviata all'Amministrazione la diffida volta alla rideterminazione del trattamento di reversibilità, pertanto sono prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio decorrente dalla predetta diffida.

8. Pertanto, il ricorso è accolto solo in parte, con conseguente diritto delle ricorrenti alla riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento.

Sulle somme dovute vanno corrisposti gli oneri accessori, da calcolare nel maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008.

9. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.05.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)